

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente

Sentenza ex art. 429 c.p.c.

Nella causa avente ad oggetto.: "DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI SUPERIORI" promossa da:

D(...) M(...) R(...)

rappr. e dif. dall'Avv. Bondanese

- Ricorrente -

contro

"AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. D'Onghia

- Convenuta -

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 10-12-08 la parte ricorrente espose che:

- è stata dipendente della AUSL TA/1 con mansioni di infermiere generico cat. C sino al 01-07-08;

- nel corso del rapporto di lavoro, esattamente dal 01-04-1989. pur essendo inquadrata nella CATEGORIA C, aveva nondimeno espletato, in via continuativa ed esclusiva, dapprima presso il Presidio Ospedaliero Testa nel reparto di Ortopedia e Urologia per malattie specifiche TBC e day hospital e successivamente dal 1998 presso lo SPESAL e ancora successivamente, dal 1999 sino alla data della quiescenza, presso il Dipartimento Dipendenze patologiche, mansioni di infermiere professionale classificabili nella superiore Categoria D, avendo quindi diritto alle differenze retributive maturate limitatamente al periodo dal 15-09-98 al 01-07-08.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la "AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TARANTO/1", eccependo l'inaccogliabilità della domanda in quanto, nell'ambito del pubblico impiego, non rileverebbe lo svolgimento di fatto di mansioni superiori ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte, a meno che non sia intervenuto un atto formale di incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza che, nel caso di specie sarebbe mancato. Peraltro eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito essendo il primo ed unico atto interruttivo la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione del 11-09-08.

La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione, di testimoni ed è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.

Preliminarmente, infatti, va detto che fondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente atteso che la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive in ragione delle mansioni superiori assertivamente svolte è relativa al periodo che va dal settembre 1998 al luglio 2008. Tuttavia l'unico atto interruttivo della prescrizione versato in atti è proprio la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, datata 11-09-08, sicché deve correttamente ritenersi prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo antecedente all' 11 -09-03. La Cassazione sul punto ha sempre affermato il principio in base al quale "l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto

riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ.. il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale". (Cass.8057/11; in termini Cass.1777/07; Cass 12238/06;Cass. 7911/97)

Pertanto in questa sede occorrerà occuparsi esclusivamente del periodo in cui la ricorrente ha lavorato presso il Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL ed in particolare del periodo che va dal 11-09-03 al 01-07-08.

Quanto alle reclamate differenze retributive, la norma applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 52 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 56 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sì come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e, infine, dall'art. 15 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387).

Sulla questione si è espressa la SUPREMA CORTE, anche a SEZIONI UNITE, avendo evidenziato che: "In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 52-del D.Lgs. n. 165 del 2001. l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto. in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrate applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato. sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni".

Pertanto le differenze retributive, in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, sono sempre dovute, sempre che, ovviamente, ne sussistano i presupposti.

Fatte tali precisazioni in linea di principio, occorre a questo punto verificare - in punto di fatto - se la parte ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori.

La declaratoria della CATEGORIA "C" prevede che "appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità generiche per lo svolgimento di attività semplici, nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al corretto svolgimento delle proprie mansioni".

Nell'ambito di tale categoria è specificamente previsto il PROFILO PROFESSIONALE di "Infermiere generico", ossia di un soggetto che coadiuva l'infermiere professionale occupandosi tra l'altro in particolare dell'assistenza al malato in ordine alle operazioni di pulizia, alimentazione, riassetto del letto, disinfezione dell'ambiente, di effettuare medicazioni semplici, di rilevare la temperatura e di effettuare iniezioni ipodermiche e intramuscolari.

Invece per quanto concerne la figura dell'infermiere professionale, inquadrato nella categoria D, il CCNL Sanità pubblica prevede che questi si occupi della gestione e della conservazione degli archivi della documentazione clinica, della compilazione dei dati sul movimento degli assistiti, del carico e dello scarico di medicinali, disinfettanti, veleni e stupefacenti, della somministrazione di farmaci e stupefacenti, della effettuazione di prelievi capillare e venoso del sangue, di vaccinazioni, iniezioni endovena, ecc...

Orbene, rilevato che la determinazione della posizione di lavoro spettante ad un prestatore di lavoro subordinato va effettuata solo sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto e del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche, ritiene questo giudice che, nel caso concreto in esame, la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta: infatti tutte le produzioni documentali e la prova testimoniale acquisita hanno consentito di appurare che la ricorrente ha effettivamente svolto, nel periodo che qui interessa in via continuativa ed esclusiva, presso il Dipartimento Dipendenze patologiche mansioni, certamente classificabili nella superiore CATEGORIA D.

In particolare vi sono in atti le dichiarazioni rese dal Dott. S(...), Direttore del Dipartimento, con le quali lo stesso, ha attestato che sin dall'agosto 1999 la ricorrente è stata adibita a tutte le attività indicate in

ricorso. Ascoltato in giudizio il Dott. S(...) ha riferito che, per carenza di personale con mansioni di infermiere professionale, la ricorrente è stata adibita a mansioni da infermiere professionale in maniera costante e continuativa.

Orbene alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata appare del tutto evidente come la ricorrente sia in realtà stata adibita per tutto il periodo che qui interessa a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle di inquadramento.

In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento da parte della convenuta, con decorrenza dall'11-09-03 al 01-07-08, di tutte le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento alla categoria "D", oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459. del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche Cass. LAV. 3 AGOSTO 2005 N. 16284).

Le spese sostenute dalla parte ricorrente, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico della soccombente convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al pagamento da parte della convenuta, con decorrenza dall'11-09-03 al 01-07-08, di tutte le differenze retributive tra il trattamento economico

percepito e quello determinato in riferimento alla categoria "D", oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;

2. condanna altresì la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro.650,00 di cui Euro.340,00 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Bondanese, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Taranto, il 19 aprile 2012.

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2012.